



*Regione Siciliana*

DEPARTAMENTO REGIONALE DEL PERSONALE  
SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA,  
PENSIONI ED ASSISTENZA DEL PERSONALE  
E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE  
Dipartimento Regione Siciliana 2226 - 90135 PALERMO  
telefax 091.6963584

ROT. N 32582

PALERMO 13 DIC. 2002

OGGETTO: Atto extragiudiziario sigg.ri Marcello Minio e Dario Matranga  
dell' 11/11/2002.

e.p.c

Studio legale  
Avv.to Salvatore Grcco  
Via Catania, 27  
90141 - Palermo

On.le Presidente della  
Regione Siciliana  
Palazzo d'Orleans  
Palermo

On.le Assessore destinato  
alla Presidenza  
Sede

Al Sig. Segretario Generale  
Palazzo d'Orleans  
Palermo

Al Dirigente Generale  
del Dipartimento Regionale  
Formazione Professionale  
Palermo

Si fa riferimento all'atto extragiudiziario di diffida e messo in mora in oggetto indicato, notificato a questo Dipartimento in data 13/11/2002 e si evidenzia che lo Scrivente non è abilitato per la funzione ad esprimere considerazione alcuna sulle motivazioni e valutazioni, adottate nell'atto in questione, aventi natura di atti di indirizzo politico.

Come si è avuto modo di osservare in occasione del ricorso al Giudice del lavoro ex art. 700 c.p.c., intentato dai sigg.ri in oggetto e dall'associazione COBAS dipendenti regionali che gli stessi rappresentano, nonché del successivo reclamo al tribunale del lavoro, si ribadisce che il mancato perfezionamento del percorso formativo di cui agli artt. 13 e 15 del C.C.R.L. sul

nuovo ordinamento professionale non realizza un demansionamento del personale regionale con qualifica non dirigenziale.

Per quanto concerne il rinvio al 1° gennaio 2004 dei prepensionamenti, previsti dall'art.39 della L.R. n. 10/2000, sono ormai ben note le motivazioni di carattere finanziario poste dal Governo, e quindi dal Legislatore Regionale, che hanno indotto a tale scelta.

In ordine alla questione posta dai richiedenti circa le mansioni dei dipendenti con qualifica non dirigenziale è stata avviata l'indagine conoscitiva presso tutti i Dipartimenti finalizzata alla verifica circa l'applicazione dell'art. 5 co.11 della L.R.n.2/2002. D'altra parte, comunque, qualora ciò fosse avvenuto, codesta associazione COBAS, così come tutte le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro ne avrebbe avuto immediata contezza per l'effetto della stessa norma che al co.12 prevede la preventiva informazione ai sindacati.

In ordine all'intervento nel procedimento diretto all'avvio delle procedure formative, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. n.10/91, si rammenta che, comunque, una O.S. firmataria del Contratto collettivo regionale di lavoro non solo partecipa ad ogni iniziativa intesa a definire la procedura applicativa dell'accordo collettivo, ma è anche compartecipe e responsabile dell'attività interpretativa - applicativa medesima. Infatti, codesta associazione COBAS ha partecipato ad ogni attività inerente la problematica in discorso condividendo e sottoscrivendo appositi accordi di interpretazione autentica delle disposizioni di cui, con l'atto di diffida in oggetto, si chiede l'applicazione.

Per quanto concerne l'attività formativa è ben noto che secondo il protocollo d'intesa questa Presidenza svolge un compito di collaborazione e non certo le attività formative e di reperimento delle risorse finanziarie che compete alla Giunta Regionale.

Pertanto, come è ben noto a codesta O.S., le stesse trattative sul processo formativo sono state condotte dall'On.le Assessore coadiuvato dal Dirigente Generale della Formazione Professionale pro-tempore, cui va eventualmente riferita la richiesta di cui al punto 1.

Circa la richiesta di cui al punto 2 si rappresenta che questo Dipartimento è in possesso degli atti relativi alla contrattualizzazione dei lavoratori ex PUC, di cui alla delibera di Giunta n. 5 del 19/2/2002 nonché degli atti relativi a Italter e Sirap.

Su tali atti si autorizza sin da adesso l'accesso

Per i punti 3 e 4 si possono fornire i dati relativi al personale specificati al punto 2.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(dott. Tommaso Alfredo Lotta)

